

Codice DB1410

D.D. 13 dicembre 2010, n. 3373

**Autorizzazione taglio ceduo in Comune di Bosia (Cn) sul corso d'acqua Torrente Belbo.
Richiedente: Regione Piemonte - Settore Gestione Proprieta' Forestali e Vivaistiche - Ufficio di Cuneo**

In data 18/10/2010, la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche – Ufficio di Cuneo – Corso Nizza n. 72, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione al taglio di piante nel Comune di Bosia sul corso d'acqua Torrente Belbo;

All'istanza è allegata la planimetria catastale regolarmente evidenziata e firmata dal tecnico incaricato;

In data 25/10/2010 è stata inoltrata l'istanza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo, per sopralluogo e quantificazione del materiale oggetto del taglio, poiché vengono tagliate piante anche esternamente all'alveo attivo del corso d'acqua;

In data 06/12/2010 il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo ha comunicato che il valore economico (di macchiatico) delle piante da asportare è negativo;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. n. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004" e s.m.i.

Vista la nota n. 15996 del 01/12/2010 del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo

determina

di autorizzare la Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche – Ufficio di Cuneo – Corso Nizza n. 72, al taglio di piante nel Comune di Bosia sul corso d'acqua Torrente Belbo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nella nota n. 15996 del 01/12/2010 del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Cuneo, che si allega in copia, nonchè all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua.
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Regione Piemonte – Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si

rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

- La presente autorizzazione ha validità di anni uno a decorrere dalla data della presente.
- Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Sono fatte salve le condizioni previste dal Regolamento Regionale D.P.G.R. 15.02.2010 n. 4/R - art. 45 - recante norme sul Regolamento forestale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale regionale delle acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Carlo Giraudo